

Il trattamento fiscale degli interessi passivi per i soggetti IRES

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

Gli interessi passivi generati dall'indebitamento delle imprese costituiscono, nel sistema del reddito d'impresa, dei componenti negativi che concorrono alla riduzione dell'imponibile non integralmente e totalmente nel periodo di imposta di competenza, bensì nel rispetto di particolari regole di deducibilità.

Il vigente regime fiscale degli interessi passivi, introdotto con la legge finanziaria 2008 (art. 1, c. 33, lett. a - l, L. n. 244/2007), ha determinato la soppressione del *pro rata* generale di indeducibilità, del *pro rata* patrimoniale, collegato al possesso di partecipazioni esenti (*pex*), e della c.d. *thin cap* (norma che serviva a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese a fronte di finanziamenti dei soci).

Il sistema attuale impone alle imprese una semplice verifica della «congruità» del costo dell'indebitamento rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Per effetto del nuovo «meccanismo», se gli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) maturati nell'anno superano il 30% del risultato lordo del conto economico, gli interessi eccedenti sono rinviati ai periodi successivi.

L'introduzione della regola del riporto in avanti degli interessi passivi ha reso opportuno prevedere una specifica norma antielusiva, finalizzata ad evitare che le operazioni straordinarie siano poste in essere al precipuo scopo di subentrare nel diritto alla deduzione a titolo di interessi portati a nuovo (la norma di riferimento nella L. n. 244/2007 è l'art. 1, c 33, lett. aa, che ha integrato l'art. 172, c. 7, del TUIR).

L'articolo 96 del TUIR

Secondo il primo comma del vigente art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del dell'art. 110¹, c. 1 , lett. b, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

La quota del ROL prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d'imposta.

Il secondo comma dell'articolo in esame definisce il ROL ai fini fiscali, corrispondente alla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b) (ammortamenti delle immobilizzazioni

¹ Come precisato nella risoluzione n. 3/DPF del 14.1.2008, emanata dal dipartimento delle Politiche Fiscali del MEF, gli interessi passivi patrimonializzati rimangono comunque esclusi dal nuovo meccanismo di deducibilità: questo è infatti fondato sul rapporto tra gli interessi passivi e il ROL prodotto dall'impresa, sicché *«sarebbe, non solo illogico, ma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto percentuale di deducibilità un componente di costo che concorre (come valore delle rimanenze) a formare esso stesso, in positivo, il ROL di periodo»*.

materiali e immateriali), e dei canoni di *leasing* di beni strumentali, come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), si assumono le corrispondenti voci di conto economico.

Il terzo comma dell'articolo precisa che, ai fini della nuova normativa, assumono rilevanza gli interessi passivi e attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di *leasing*, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

Nei confronti dei soggetti operanti con la P.A., si considerano tuttavia interessi attivi rilevanti anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi².

Ai sensi del quarto comma, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei periodi d'imposta successivi³, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di

² Secondo il servizio studi della Camera dei Deputati [A.C. 3256-A - Schede di lettura (articoli 1-9) n. 292/7, Tomo I - 11 dicembre 2007], che richiama la relazione di accompagnamento al «maxiemendamento» governativo alla Finanziaria 2008, tale deroga ha lo scopo di risolvere il problema delle imprese abitualmente operanti con le pubbliche amministrazioni e che, quindi, si trovano spesso esposte al problema dei ritardati pagamenti e della conseguente esigenza di ricorrere al debito.

³ Le schede di lettura del servizio studi della Camera (cfr. la sup. nota 2) precisano che il limite temporale previsto dal d.d.l. originario, ai sensi del quale il riporto in avanti era consentito limitatamente a cinque esercizi, è stato eliminato nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera.

competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del ROL di competenza.

Il quinto comma aggiunge che le nuove disposizioni non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 27.1.1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione, nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

Per i soggetti menzionati (banche e altri soggetti finanziari), gli interessi passivi, sono semplicemente deducibili dalla base imponibile IRES nei limiti del 96% del loro ammontare.

Altre cause di inapplicabilità sono previste per le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento di cui al D.P.R. 21.12.1999, n. 554, per le società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, per le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. 4.8.1990, n. 240, nonché per le società il cui capitale sociale è prevalentemente sottoscritto da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, per lo smaltimento e per la depurazione⁴.

⁴ L'art. 96 del D.P.R. n. 554 del 1999 (regolamento attuativo della legge-quadro sui lavori pubblici 11.2.1994, n. 109) stabilisce che, dopo l'aggiudicazione, le imprese riunite possono costituire tra loro una società consortile per l'esecuzione unitaria, anche parziale, dei lavori appaltati.

L'art. 156 del D.Lgs. n. 163 del 2006 dispone che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere la facoltà, per l'aggiudicatario, di costituire una società di progetto in forma di S.p.a. o S.r.l., anche consortile.

Il sesto comma puntualizza che resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'art. 90, c. 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del TUIR, dall'art. 3, c. 115, della L. 28.12.1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'art. 1, c. 465, della L. 30.12.2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative⁵.

Infine, per quanto attiene agli interessi passivi nell'ambito del consolidato fiscale, per evitare effetti penalizzanti per le *holding* di partecipazione, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di sfruttare a livello di consolidamento l'eventuale capienza di deduzione non sfruttata da una società del gruppo a favore di un'altra società del gruppo. Tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli artt. 117, c. 1, 120 e 132, c. 2, lett b - c. Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al ROL della società estera (cfr. art. 96, cc. 7 e 8)⁶.

⁵ Si tratta dunque: delle regole generali di indeducibilità disposte dall'art. 90, secondo comma, relativamente agli immobili «patrimoniali» delle imprese, dall'art. 110, settimo comma (relativamente alle operazioni con imprese residenti in paesi esteri con i quali sono state stipulate convenzioni contro le doppie imposizioni), dall'art. 110, comma 10 (relativamente ad operazioni con imprese residenti in paesi aventi regime fiscale privilegiato), dall'art. 3, comma 115, L. n. 549 del 1995 (tasso di rendimento effettivo su obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti superiore ai limiti fissati al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, primo comma) e dall'art. 1, comma 465, della L. n. 311 del 2004 (interessi sui prestiti delle società cooperative). Si rammenta che, relativamente all'indeducibilità riferita agli immobili non strumentali, è intervenuta una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 35, della L. n. 244 del 2007), la quale dispone che gli interessi passivi corrisposti su finanziamenti per l'acquisto di immobili non strumentali non sono compresi tra i componenti negativi indeducibili di cui al secondo comma dell'art. 90.

⁶ Ciò significa, secondo le schede di lettura, che la disposizione di cui al comma 7 si applica anche nel consolidato mondiale. Pertanto, ai soli effetti della individuazione della capienza per la deducibilità degli interessi passivi, possono essere incluse anche le società estere.

Fusioni e scissioni di società

Per effetto delle modificazioni normative in rassegna, il settimo comma dell'art. 172 del TUIR, relativo al riporto delle perdite per le società partecipanti ad operazioni di fusione, è stato integrato assimilando il trattamento degli interessi passivi a quello delle perdite.

La normativa richiamata dispone, in sostanza, che, nell'ambito delle fusioni tra società:

- gli interessi indeducibili nel periodo di imposta di formazione possono essere portati in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa;
- un'ulteriore condizione per ottenere la deducibilità degli interessi deve riscontrarsi nel conto economico della società *i cui interessi passivi* sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, che deve evidenziare un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici.

Se le azioni o quote della società *i cui interessi passivi* sono riportabili erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, gli *interessi passivi* non sono comunque scomputabili dal reddito imponibile fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha cedute ad essa dopo l'esercizio al quale si riferiscono gli *interessi passivi* e prima dell'atto di fusione.

In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del nono comma, le predette limitazioni risultano applicabili anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe autonomamente generato in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

Se in capo alla stessa società partecipante alla fusione sono attribuite sia perdite d'esercizio che interessi oggetto di riporto in avanti, il test di vitalità e il limite del patrimonio netto devono essere verificati per entrambi e può essere prodotta un'unitaria istanza di disapplicazione a norma dell'art. 37-bis ottavo comma del D.P.R. n. 600/1973.

Il vincolo imposto dall'articolo 172 settimo comma

Nell'ambito delle precisazioni fornite da *Telefisco* 2008, poi inserite nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19.2.2008, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se, in applicazione del nuovo settimo comma dell'art. 172 del TUIR, dovessero ritenersi estese anche agli interessi passivi le limitazioni vevoli per il riporto delle perdite nelle fusioni (*test* di vitalità,

limite del patrimonio netto contabile, limitazione per le svalutazioni dedotte), e come potesse concretamente operare tale estensione.

A tale riguardo, la circolare ha puntualizzato che gli interessi indeducibili, al pari delle perdite fiscali pregresse delle società che partecipano alla fusione (e con effetto anche per le scissioni, stante il rinvio operato dall'art. 173, c. 10, del TUIR), possono essere riportati in avanti dalla società risultante dalla fusione nei limiti del patrimonio netto contabile, calcolato in base alle regole del menzionato settimo comma.

Ciò può avvenire, però, solamente se le società partecipanti all'operazione di fusione con interessi passivi riportabili superano il «*test di vitalità*»; in denegata ipotesi, non possono essere riportate né le perdite pregresse né gli interessi indeducibili della società «non vitale».

Quindi, una volta accertata la sussistenza della condizione di vitalità, diviene possibile riportare solamente l'ammontare di interessi passivi indeducibili che non eccedono l'ammontare del patrimonio netto contabile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data cui è riferita la situazione patrimoniale.

Per quanto attiene alla disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata, l'Agenzia osserva che il suo scopo è quello di evitare che la società incorporante possa portare in diminuzione dai propri redditi, successivamente alla fusione, delle perdite che abbiano già concorso a determinare una svalutazione della partecipazione, con conseguente duplicazione degli effetti.

Con riferimento agli interessi passivi indeducibili tale situazione non può verificarsi, giacché che in vigenza della norma che consentiva la svalutazio-

ne delle partecipazioni non era consentito il riporto in avanti degli eventuali interessi passivi indeducibili.

Consolidato fiscale e partecipazioni estere

Come sopra evidenziato, nell'ambito del consolidato, in sede di determinazione del reddito complessivo globale della *fiscal unit*, è possibile compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili emergente in capo ad una società del gruppo (consolidante o consolidata) con la capienza di ROL che residua dopo la compensazione individuale, in capo ad un'altra società del medesimo gruppo consolidato.

Tale società può anche essere una società non residente rispetto alla quale siano verificati i requisiti del controllo rilevante per l'accesso al consolidato nazionale, nonché il requisito dell'identità dell'esercizio sociale e della certificazione del bilancio⁷.

Secondo quanto è stato affermato dall'Agenzia delle Entrate, questa modalità di determinazione ha natura facoltativa e non obbligatoria: l'inclusione «virtuale» è infatti sempre facoltativa, e non deve essere effettuata necessariamente per gli anni successivi se non lo si ritiene opportuno.

Le previsioni dell'art. 96 c. 8 del TUIR risultano applicabili esclusivamente all'eventuale capienza di ROL manifestata (successivamente alla compensazione con gli interessi passivi di competenza) in capo al soggetto non resi-

⁷ Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 del TUIR, è prevista la possibilità di accesso al regime della tassazione di gruppo per le imprese residenti anche per società controllanti non residenti, rispettando i requisiti generali di accesso, e soddisfacendo le condizioni:

- della residenza in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- dell'esercizio di attività d'impresa nel territorio dello Stato, mediante una stabile organizzazione comprendente, nel proprio patrimonio, la partecipazione nella società consolidata.

dente, e non anche all'eccedenza degli interessi passivi che quest'ultimo potrebbe manifestare nell'ipotesi opposta di incapienza del proprio ROL.

È quindi solamente la controllata estera, virtualmente inclusa nel consolidato nazionale, ad apportare alla *fiscal unit* la propria eccedenza di ROL.

La successiva circolare n. 19/E del 21.4.2009 aggiunge che «*in presenza di ROL capiente evidenziato sia da soggetti residenti partecipanti al consolidato nazionale che da soggetti controllati non residenti (...), il ROL evidenziato dai soggetti residenti deve essere utilizzato con priorità rispetto a quello registrato dalle entità controllate estere*».

È insomma enucleata una regola, in base alla quale l'inclusione – facoltativa – della «*para-consolidata*» non residente «*agisce*» solamente dopo l'utilizzazione integrale del ROL capiente trasferito dalle consolidate (o dalla consolidante) residenti.

Il trasferimento infragruppo del ROL eccedente

Un ulteriore quesito posto all'Agenzia delle Entrate concerneva la possibile ammissione al trattamento di non imponibilità (*ex art. 118, c. 4, del TUIR*⁸) per l'eventuale remunerazione riconosciuta alla società consolidata con eccedenza di ROL dalla società con ROL deficitario per consentirle la deduzione degli interessi passivi del periodo d'imposta.

Per quanto chiarito dall'Agenzia, se gli accordi di consolidamento (rinegoziati per tenere conto delle modifiche normative apportate dalla Finanziaria 2008) stabiliscono una remunerazione del vantaggio fiscale apportato alla *fiscal unit* dal soggetto partecipante al regime titolare del

⁸ Il quarto comma dell'art. 118 del TUIR stabilisce la regola dell'esclusione dal reddito imponibile delle somme percepite o versate tra le società partecipanti al consolidato in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

ROL capiente (utilizzato per permettere la deducibilità di interessi passivi fiscalmente irrilevanti, a livello individuale, in conseguenza della nuova disciplina), le somme versate in contropartita ricadranno nella disposizione di irrilevanza fiscale di cui all'art. 118, c. 4, del TUIR.

È altresì precisato, richiamando sul punto il paragrafo 4.2.5 della circolare 20.12.2004, n. 53/E, che l'esclusione di tali somme dal concorso alla formazione dell'imponibile individuale del soggetto che ha trasferito il proprio ROL capiente (individualmente inutilizzato) opera fino a concorrenza dell'IRES teorica cui le stesse somme siano commisurate (calcolata sulla riduzione dell'imponibile complessivo di gruppo che l'utilizzo del ROL capiente trasferito consente di conseguire)⁹.

La già menzionata circolare n. 19/E del 2009 (paragrafo 2.6) ha precisato che, con la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 96 (possibilità di compensazione intersoggettiva per le eccedenze di interessi passivi e di ROL all'interno del consolidato), si è «*inteso agevolare la fiscal unit, offrendo a quest'ultima la possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo del gruppo una quota di interessi passivi che, altrimenti, non sarebbe stata deducibile a livello "individuale" in capo ai singoli soggetti partecipanti al regime*».

Secondo quanto è stato posto in luce dall'Agenzia, l'applicazione della predetta regola presuppone necessariamente una corrispondenza tra le eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato (in quanto in deducibili su base individuale) e le eccedenze di ROL trasferite alla stessa *fiscal unit* a compensazione delle prime.

⁹ Di conseguenza, se il trasferimento del ROL capiente consente di «risparmiare» 100.000 euro di IRES, a titolo esemplificativo, le somme compensative saranno escluse dal reddito imponibile individuale del soggetto cui tali somme sono riconosciute fino a un massimo di 100.000 euro.

Conseguentemente, le ulteriori eccedenze dei ROL individuali, rispetto a quanto necessario per compensare gli interessi passivi, possono essere riportate in avanti (a partire dal periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2010) dai soli soggetti che le hanno generate (evidentemente, per rientrare nel meccanismo interessi/ROL di ogni singola società optante, ovvero per essere trasferite al consolidato nei successivi periodi d'imposta).

Se però il ROL disponibile, che potrebbe essere trasferito al consolidato, non viene trasferito, ciò comporta l'impossibilità di conferire il ROL nei successivi periodi d'imposta.

Insomma, il ROL che si rende disponibile in ogni anno di imposta può essere liberamente trasferito dalle società optanti alla *fiscal unit*, ma l'inutilizzo anche per un solo periodo d'imposta causa la successiva intrasferibilità dell'eccedenza di ROL.

Nella particolare ipotesi in cui la società consolidata disponga di perdite fiscali pregresse (cioè prodotte *ante-consolidato*), opera un vincolo antielusivo che rende trasmissibile l'eventuale eccedenza di interessi passivi «*soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili*»: tale previsione è finalizzata a evitare l'aggiramento del divieto di compensazione nel consolidato delle perdite anteriori rispetto all'opzione.

La circolare sottolinea inoltre che le eventuali somme in contropartita convenute tra le società optanti quale riconoscimento dei vantaggi fiscali trasferiti ricadono nel regime di irrilevanza fiscale *ex art. 118, quarto comma, del TUIR*.

La possibilità di richiedere la disapplicazione

La disciplina limitativa in materia di riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione ammette la possibilità di esperire la procedura di disapplicazione disciplinata dall'ottavo comma dell'art. 37-*bis* del D.P.R. 600/1973, oltre che dal regolamento approvato con D.M. 19.6.1998, n. 259.

La procedura è finalizzata alla rimozione – nel caso specifico prospettato dall'istante – degli effetti delle norme tributarie introdotte dal legislatore per inibire determinati comportamenti a rischio di elusione.

In termini molto generali, la disapplicazione può essere concessa se il contribuente dimostra che, nella particolare situazione evidenziata, gli effetti elusivi non possono verificarsi.

L'interpello disapplicativo prevede l'invio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che ne cura la trasmissione alla direzione regionale, la quale dovrebbe istruirlo e comunicarlo all'istante (non si tratta di una formale notifica) entro 90 giorni complessivi.

Benché il termine non sia perentorio, e le eventuali richieste documentali, interruttive dei termini, possano essere reiterate, la prassi in materia ha stabilito alcuni criteri da seguire, sottolineando in particolare la necessità di rispettare il carattere preventivo dell'interpello, presentando l'istanza di disapplicazione entro una determinata scadenza temporale.

In particolare la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14.6.2010 ha ritenuto che il requisito della preventività, condizione di ammissibilità dell'istanza, ricorra se quest'ultima viene prodotta dal contribuente almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario per la presentazione di Unico.

La possibilità di ottenere la disapplicazione da parte del competente direttore regionale è subordinata, in materia di fusioni e scissioni (artt. 172 e 173 del TUIR), non alla generica ricorrenza nell'operazione di valide ragioni economiche, come avviene nell'interpello antielusivo (art. 21, L. n. 413/1991), bensì alla possibilità di dimostrare che, nel caso specifico, il riporto degli interessi passivi, così come delle perdite, è giustificato da ragioni peculiari in grado di superare i vincoli (di vitalità e di patrimonializzazione) aventi la funzione di escludere il fenomeno del commercio delle «*bare fiscali*», cioè di società svuotate, ricche solamente di perdite (ovvero di interessi passivi).

I soggetti di tipo finanziario

I commi 5 e 5-*bis* dell'art. 96 del TUIR si occupano, tra gli altri soggetti, delle banche e degli altri soggetti finanziari, oltre che delle imprese assicurative e delle capogruppo bancarie e assicurative.

In particolare, secondo il comma 5-*bis*, richiamato dalla circolare n. 19/E del 2009, la deduzione degli interessi passivi – pari al 96% del relativo ammontare - deve essere effettuata dalla consolidante in sede di redazione della dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato, apportando la relativa variazione in diminuzione al risultato della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Sebbene la norma faccia riferimento per i soggetti indicati alla «*deduzione integrale degli interessi passivi*», il soggetto consolidante deve in realtà procedere a una variazione in diminuzione pari al 4% (3% relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007) degli interessi

passivi (indeducibili su base individuale) corrisposti dalla società consolidata in relazione a finanziamenti infragruppo.

Tale variazione va a «sterilizzare» quella di segno opposto (cioè in aumento) operata dalla consolidata nel proprio modello Unico in sede di applicazione su base individuale della disciplina dell'art. 96 del TUIR.

La natura agevolativa della disposizione, rivolta solamente a una peculiare tipologia di soggetti, è orientata a *«evitare (...) penalizzazioni per una holding bancaria che eroga la provvista alle proprie società controllate, dopo essersi preconstituita i mezzi finanziari necessari indebitandosi all'esterno del gruppo»*. In tale prospettiva, se la holding bancaria ha optato per le proprie partecipate per il consolidato, *«... il riversamento all'interno del gruppo di finanziamenti acquisiti dall'esterno ha un effetto positivo sotto il profilo della deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati dalla holding alle proprie consolidate: tali interessi, infatti, risultano interamente deducibili a livello aggregato (...) nei limiti dell'importo degli interessi passivi a propria volta corrisposti dalla holding ai finanziatori esterni»*.

Il sistema opera «per masse», *«nel senso che l'importo complessivo degli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti con soggetti terzi libera un pari ammontare di interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati tra soggetti appartenenti alla medesima fiscal unit»*.

Società optanti commerciali e finanziarie

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22.7.2009 ha recato, al paragrafo 3, ancora delle precisazioni in ordine al rapporto tra la disciplina di indeducibilità applicabile, rispettivamente, dalle società commerciali - industriali e da quelle finanziarie nell’ambito dell’opzione per la tassazione di gruppo.

Secondo la pronuncia di prassi, se all’interno della stessa *fiscal unit* si trovano a convivere le due indicate tipologie di soggetti, deve applicarsi quello che è definito «*una sorta di doppio perimetro di consolidamento*», in grado di discriminare le imprese optanti in relazione al regime di deducibilità applicabile.

In buona sostanza, secondo un calcolo esemplificato dall’Agenzia, occorre determinare la «quota» di interessi passivi deducibili (e trasferibili) delle società finanziarie, secondo le regole tipiche indicate dal comma 5-*bis*, e quindi la parte di interessi deducibili (e trasferibili) delle società commercial-industriali.

Per la prima tipologia societaria, il calcolo corretto prevede la deducibilità del 96% dell’ammontare degli interessi passivi infragruppo fino a concorrenza degli interessi passivi maturati a favore di soggetti esterni; per la seconda vale invece l’ordinaria regola del confronto con gli interessi attivi di periodo e quindi con il ROL «proprio» di periodo.

La circolare evidenzia che, ai fini della determinazione della parte deducibile per i soggetti del «tipo 1», devono considerarsi interessi verso terzi «*tutti quelli maturati dalle società comprese nel sub consolidato “finanziario” nei confronti delle altre società (sia rientranti nel sub consolidato “industriale” sia ... esterne al consolidato)*».

«Ovviamente, nell’ambito del sub consolidato finanziario non possono essere utilizzate eventuali eccedenze di ROL che si siano generate nell’ambito del sub consolidato industriale».

«Con riferimento, invece, al sub-consolidato “industriale” formato dalle società C e D, il soggetto consolidante (A) potrà, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96 del TUIR, apportare una variazione in diminuzione per un importo pari a 10.000, atteso che la società C evidenzia interessi passivi indeducibili per 10.000 che trovano capienza nell’eccedenza di ROL inutilizzato della società D.

In conclusione, la consolidante (A) apporterà una variazione in diminuzione al risultato della somma algebrica dei redditi complessivi netti di tutti i soggetti partecipanti al consolidato per un importo complessivo di 10.400 (400 derivante dal sub consolidato “finanziario” e 10.000 derivante dal sub consolidato “industriale”».

Perdite e interessi passivi tra consolidato e fusione

Con riguardo alla disciplina (sopra illustrata) che prevede vincoli quanto alla possibilità di utilizzare le perdite nell’ambito di fusioni e scissioni, è stato affermato che la presenza dell’opzione validamente esercitata per il consolidato rende inutile la presentazione di un interpello e di fatto inoperante la norma limitatrice, in quanto la tassazione di gruppo è naturalmente volta, appunto, alla compensazione delle perdite tra soggetti diversi.

Analogo principio non può tuttavia valere per gli interessi passivi indeducibili di periodo: questo è in sostanza l’indirizzo che promana dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12.4.2011.

In precedenza era intervenuta la circolare n. 9/E del 9.3.2010, secondo la quale, in presenza fusioni e scissioni non interrutive del consolidato, le disposizioni limitative al riporto delle perdite trovavano applicazione solo con riferimento a quelle antecedenti l'ingresso nel regime di tassazione di gruppo.

In questo contesto, la compensazione intersoggettiva utili-perdite ha carattere automatico, integrale e non derogabile, tanto che si determina una formale spersonalizzazione delle perdite; al contrario, gli interessi passivi rimangono comunque nell'esclusiva disponibilità della società che li ha generati e il loro trasferimento al gruppo è eventuale (rendendosi necessario un ROL capiente in grado di bilanciarli) e volontario.

La disapplicazione dei vicoli degli artt. 172 e 173 del TUIR potrà comunque essere richiesta con interpello specifico e preventivo (da inoltrarsi almeno 90 giorni anteriormente alla scadenza del termine ordinario per la presentazione del modello Unico) al direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate.

15 luglio 2014

Fabio Carriolo